

Prot. 6060/16 del 24.8.16



Procura della Repubblica distrettuale di BOLOGNA

(Ufficio del Procuratore della Repubblica- Giuseppe AMATO)

Rif.

Al Signor Procuratore generale di Bologna

Al Signor Presidente del Tribunale di Bologna

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Al Signor Presidente della Camera penale di Bologna



Ai signori magistrati della Procura della Repubblica di Bologna

Alla Segreteria centrale, per la diffusione al personale dell'Ufficio

OGGETTO: Buone prassi in materia di intercettazioni di conversazioni. Linee guida per la Procura della Repubblica di Bologna

Alla luce delle indicazioni fornite dal CSM con la delibera in data 29 luglio 2016, in tema di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni, si ritiene necessario intervenire sul tema con le direttive che si ritengono pertinenti per coniugare al meglio le ragioni investigative/probatorie alla base dello strumento delle intercettazioni – telefoniche, telematiche, ambientali- con quelle della riservatezza allorquando risultino intercettate conversazioni irrilevanti, inconferenti rispetto al tema investigativo, non consentite e quindi inutilizzabili, specie allorquando tali intercettazioni riguardino dati sensibili¹.

Il tema va affrontato e risolto fissando alcuni punti fermi, in grado di disciplinare l'attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, mentre, per quanto attiene ai rapporti con gli uffici giudicanti [Tribunale, Gip/Gup] e con gli avvocati, in linea con quanto correttamente evidenziato nella richiamata delibera, è opportuno riservare una riflessione comune in grado di risolvere il tema dell'utilizzo processuale delle intercettazioni e, in particolare, quello degli ambiti di concreta utilizzabilità della cosiddetta udienza stralcio. È tema che sperabilmente dovrà svilupparsi nell'adozione di specifici protocolli condivisi.

¹ Opinioni politiche o religiose, sfera sessuale, dati relativi alla salute: cfr. articolo 4, lettera *d*), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196: "Ai fini del presente codice si intende per: *omissis* b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; *omissis*".

L'oggetto della presente direttiva riguarda, quindi, specificamente, per quanto attiene questo Ufficio, il tema dello svolgimento delle intercettazioni in fase di indagine e quello, conseguente, dell'utilizzo delle stesse in sede cautelare e ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

In proposito, in linea con le considerazioni sviluppate dal CSM, si forniscono le seguenti direttive in grado di coniugare le finalità investigative/processuali con quelle della riservatezza, specie di terzi non coinvolti nelle indagini.

Le direttive per la polizia giudiziaria

Tali direttive riguardano, in primo luogo, la polizia giudiziaria onerata delle attività intercettive, che **dovrà evitare di trascrivere nei brogliacci e inserire nelle note informative sia le conversazioni manifestamente irrilevanti e non pertinenti rispetto ai temi di indagine**, specie allorquando abbiano ad oggetto dati sensibili riguardanti sia l'indagato sia terze persone non indagate o non intercettate direttamente, **sia le conversazioni inutilizzabili**.

Nei casi dubbi dovrà sollecitarsi il confronto con il pubblico ministero titolare delle indagini.

Le intercettazioni irrilevanti

Nell'ipotesi delle **intercettazioni irrilevanti**, nel brogliaccio di ascolto ci si limiterà all'annotazione "intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini", senza alcun sunto o trascrizione né nel brogliaccio né nell'informativa, oltre all'indicazione, se conosciuti, degli interlocutori nonché della tipologia della conversazione [conversazione su argomenti familiari, conversazione su temi personali, ecc.].

Del resto, una trascrizione integrale sarebbe uno spreco di energie non giustificato in presenza di conversazioni non spendibili processualmente, vuoi a supporto della tesi accusatoria, vuoi nell'interesse dello stesso indagato².

Le intercettazioni irrilevanti concernenti dati sensibili

Nell'ipotesi di **intercettazioni irrilevanti contenenti dati sensibili** riguardanti sia l'indagato sia terze persone non indagate o non intercettate direttamente, **il vaglio dovrà essere ancora più rigoroso**, e ci si limiterà, come sopra, all'annotazione "intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini", senza alcun sunto o trascrizione, oltre all'indicazione, se conosciuti, degli interlocutori nonché della tipologia della conversazione.

Le intercettazioni inutilizzabili

Analoga regola di condotta deve seguirsi nell'ipotesi di **intercettazioni inutilizzabili**, con la conseguenza che non dovrà procedersi ad alcun sunto o trascrizione, limitandosi ad annotare nel

² E' appena il caso di precisare che in alcun modo può essere elusa la trascrizione di conversazioni il cui contenuto sia processualmente favorevole all'indagato.

brogliaccio, oltre ai conversanti ed ai dati identificativi della conversazione, la causa dell'inutilizzabilità [conversazione con il difensore, conversazione non previamente autorizzata riguardante un parlamentare, conversazione con soggetto garantito da segreto professionale, ecc.].

Piuttosto, è da intendere **quando si versi in ipotesi di intercettazione inutilizzabile**.

Vale, come è noto, il principio della tassatività delle ipotesi di inutilizzabilità: sono tali come espressamente indicate come tali dall'articolo 271, comma 1, c.p.p., ossia quelle eseguite fuori dai casi consentiti e quelle acquisite senza osservare le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p.

E' sulla base di questo principio che può procedersi a circoscrivere con certezza il novero delle intercettazioni inutilizzabili.

Vi rientrano certamente quelle disposte "fuori dei casi consentiti".

Si tratta delle ipotesi in cui non si sono rispettati i limiti di ammissibilità previsti in linea generale dall'articolo 266 c.p.p. e dall'articolo 13 del decreto legge 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, per i delitti di criminalità organizzata.

Si tratta anche delle ipotesi, per lo più accertabili *ex post* [*ergo*, a intercettazione già avvenuta], delle intercettazioni che abbiano riguardato le conversazioni del difensore con il suo assistito, tutelate dall'articolo 103 c.p.p.³, nonché delle ipotesi delle intercettazioni di conversazioni che intercorrano fra i soggetti - garantiti in quanto depositari di segreto professionale indicati dall'articolo 200, comma 1, c.p.p., lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), c.p.p. - e l' indagato o terzo sottoposto ad intercettazione.

Si tratta, ancora, delle intercettazioni non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza eseguite nei confronti di un parlamentare (articolo 4 legge 20 giugno 2003 n. 140)⁴ e delle

³ Il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni di difensori, previsto dall'articolo 103 c.p.p., ha peraltro per oggetto **soltanto conversazioni o comunicazioni inerenti alla funzione difensiva**, individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, anche a seguito di una verifica successiva all'eventuale captazione che non sia stata disposta nei confronti del difensore in quanto tale (Sezione IV, 22 settembre 2010, Alija ed altri); cosicché, per assunto pacifico, esulano dalle garanzie di inutilizzabilità prestate dall'articolo 103 c.p.p. relativamente alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dei difensori, in quanto fuoriescono dall'esercizio della funzione difensiva, i colloqui tra avvocato ed assistito che costituiscono attività criminosa, come nel caso in cui il difensore fornisca all'assistito notizie utili per sottrarsi alle ricerche dell'autorità (o ad eluderne le investigazioni), commettendo in tal modo il reato di favoreggiamento personale (Sezione VI, 16 giugno 2003, PM in proc. Franchi: nella specie, in cui si procedeva a carico di un avvocato per il reato di cui all'articolo 378 c.p., commesso in favore del proprio assistito, la Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, ha ritenuto utilizzabile il contenuto di un'intercettazione telefonica in cui il legale aveva comunicato al suo assistito, latitante a seguito di emissione di ordinanza cautelare in carcere, notizie riservate circa lo sviluppo delle indagini e delle ricerche finalizzate alla sua cattura).

⁴ Sono inutilizzabili, se non previamente autorizzate, sia le intercettazioni "dirette" (cioè quelle compiute su utenze o in luoghi riferibili al parlamentare), sia quelle "indirette" (disposte su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi, ma che mirano, comunque, a captare le conversazioni e le comunicazioni del membro del Parlamento); in proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza 23 novembre 2007 n. 390, ha chiarito che l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, impone l'autorizzazione "preventiva" della Camera di appartenenza del parlamentare per entrambi i tipi di intercettazione, attuando espressamente il disposto dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione, sul rilievo che la disciplina dell'autorizzazione preventiva deve ritenersi destinata a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. Diversa è, invece, la situazione delle intercettazioni "fortuite" o "casuali", che hanno ad oggetto le registrazioni delle conversazioni di parlamentari avvenute occasionalmente nel corso di captazioni che hanno come diretta destinataria una terza persona: tale situazione trova la sua disciplina nell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003,

intercettazioni non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza disposte nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri e dei Ministri inquisiti per reati ministeriali.

Si tratta, altresì, delle intercettazioni disposte nei confronti del Presidente della Repubblica, in ragione dell'immunità del medesimo, salva l'ipotesi dell'alto tradimento o dell'attentato alla Costituzione.

Si tratta, infine, delle intercettazioni delle comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza previste dall'articolo 270 *bis* c.p.p.

Ai fini di interesse, invece, non rilevano le intercettazioni [pur] inutilizzabili perché acquisite senza osservare le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p.

L'inutilizzabilità, in tale evenienza, spesso controversa e meritevole di apprezzamento giudiziale, sfugge alla competenza valutativa della polizia giudiziaria operante.

Nelle ipotesi suindicate di conversazioni irrilevanti o inutilizzabili, si è detto che la polizia giudiziaria nei casi dubbi dovrà sollecitarsi il confronto con il pubblico ministero titolare delle indagini.

laddove si prevede [appunto "fuori delle ipotesi di cui all'articolo 4"] l'autorizzazione "successiva" della Camera di appartenenza del parlamentare; disciplina che, peraltro, proprio la Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 390 del 2007, ha dichiarato costituzionalmente illegittima nella parte in cui estende il meccanismo di garanzia anche ai casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate. Anche tali intercettazioni "casuali" non vanno trascritte, ma solo "indicate", con la dizione "conversazione casualmente captata con parlamentare", perché sarebbero utilizzabili solo dopo l'eventuale autorizzazione successiva della Camera di appartenenza: in tale ipotesi, e proprio al fine di eventualmente attivare il meccanismo autorizzatorio, della conversazione la polizia giudiziaria deve dare pronta informazione al pubblico ministero, per le sue determinazioni.

Il problema, quindi, diventa quello dell'apprezzamento di che tipo di intercettazione si tratti, valendo in proposito, le esatte puntualizzazioni fornite dalla richiamata sentenza della Sezione feriale, 9 settembre 2010, Lombardi ed altri, secondo la quale occorre pur sempre l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza in tutti i casi in cui l'intercettazione, pur non riguardando direttamente il parlamentare, ossia utenze appartenenti o nella disponibilità di questi, abbia ad oggetto utenze diverse in uso ad altri soggetti che tuttavia possono presumersi utilizzate anche dal parlamentare: in tale evenienza si è in presenza di intercettazioni "indirette" che non possono definirsi "casuali" e, pertanto, necessitano di autorizzazione preventiva. In questa prospettiva, anzi, allorquando si tratti di intercettazioni prolungate nel tempo, si impone una verifica particolarmente stringente da parte dell'autorità giudiziaria, la quale dovrà attivarsi per ottenere l'autorizzazione allorquando, durante l'intercettazione di un'utenza, emergano rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare.

Va comunque ancora chiarito, come puntualizzato dalla sentenza della Cassazione, Sezione IV, 20 settembre 2005, Donno e, poi, dalla sentenza della Sezione IV, 13 dicembre 2011, Russillo ed altro, che ancora diversa è la situazione della conversazione effettuata da un collaboratore del parlamentare, il quale abbia svolto funzioni di "muncius" di quest'ultimo, limitandosi esclusivamente a trasmetterne il messaggio. E' situazione che, come precisato anche dalla Corte costituzionale [ordinanza 21 aprile 2005 n. 163] non rientra nell'ambito della tutela apprestata né dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, né nella disciplina del successivo articolo 6, con la conseguenza che, in tal caso, non è richiesta alcuna autorizzazione, neppure successiva, e i risultati delle intercettazioni sono pienamente utilizzabili. Ciò in quanto la nozione di intercettazione "indiretta" ricomprende solo le intercettazioni su utenze non riconducibili ad un parlamentare alle quali il parlamentare, casualmente, prende "direttamente e personalmente" parte e non quelle in cui la conversazione avviene per il tramite di altra persona, pur quando questa agisca quale *muncius* del parlamentare.

Deve soggiungersi, come suggerito dal CSM nella richiamata delibera, l'opportunità che la polizia giudiziaria metta a disposizione del pubblico ministero un **"indice separato"** contenente l'indicazione meramente numerica del progressivo di tali conversazioni, che renda più agevole, nel contempo, la valutazione del pubblico ministero sulle richieste di stralcio ex articolo 268, comma 6, c.p.p., la possibilità per la difesa di individuare, invece, le conversazioni utili a fini difensivi, la gestione dell'udienza stralcio da parte del giudice per le indagini preliminari.

Deve ancora soggiungersi – per i magistrati dell'Ufficio- che **queste indicazioni pur di ordine generale è opportuno che vengano sempre richiamate per relationem nei decreti autorizzativi o in occasione della trasmissione di questi per l'esecuzione delle operazioni.**

Gli incombenti del pubblico ministero

Ciò detto dell'attività rimessa alla polizia giudiziaria operante, vi è da affrontare i compiti e gli oneri posti a carico del pubblico ministero nella selezione delle conversazioni da utilizzare.

E' un ruolo fondamentale perché, impregiudicato quanto già fatto dagli operanti, **è il pubblico ministero a doversi esprimersi definitivamente sull'utilizzabilità delle conversazioni e, quindi, sulla trascrivibilità delle stesse.** Ciò *a fortiori* nei casi dubbi prospettati dalla polizia giudiziaria nei termini di cui si è detto *supra*.

In questa ottica, fondamentali sono le determinazioni del pubblico ministero sulle conversazioni intercettate che, ritenute rilevanti e utilizzabili, vengono poste alla base della richiesta di misura cautelare.

Queste determinazioni assumono un duplice rilievo.

In primo luogo, in ragione del previsto diritto della difesa di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate⁵.

⁵ Il tema è noto. La Corte costituzionale, con la sentenza 10 ottobre 200 n. 336, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 268 del Cpp, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. La Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza 22 aprile 2010, Lasala, ne ha chiarito la concreta portata applicativa, risolvendo alcuni contrasti interpretativi. Questi i punti focali della decisione, che immediatamente interessano questo l'Ufficio della Procura e, conseguentemente, la polizia giudiziaria incaricata di procedere alle intercettazioni. La Corte ha, in primo luogo, sottolineato come la declaratoria di incostituzionalità fondi un **"diritto incondizionato" del difensore dell'indagato [solo del difensore, non quindi direttamente dell'indagato] ad accedere alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero.** Diritto di accesso che implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni. Tale diritto di accesso è esercitabile anche prima del deposito in segreteria delle registrazioni ai sensi dell'articolo 268, comma 4, c.p.p. [quindi, per intendersi, anche laddove il pubblico ministero abbia chiesto e ottenuto dal Gip il "ritardato deposito", ai sensi del successivo comma 5, il difensore può esercitare il diritto di accesso]. Al diritto di accesso corrisponde, coerentemente, **l'obbligo per il pubblico ministero, a richiesta della parte, di completa discovery del mezzo di prova utilizzato, ossia l'obbligo di fornire la copia richiesta:** la configurabilità di un "obbligo" [e non di una facoltà] attesta che il diritto di ottenere copia non trova fondamento e disciplina nell'articolo 116 c.p.p., giacché tale norma, letta congiuntamente all'articolo 43 disp. att. c.p.p., non attribuisce un diritto incondizionato alla parte interessata ad ottenere copia degli atti, ma solo una mera possibilità. L'obbligo di assicurare la soddisfazione della richiesta del difensore si spiega, del resto, coerentemente con la presa di posizione della Corte costituzionale, con il fatto che le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono del tutto venute meno in ragione dell'avvenuta presentazione da parte del pubblico ministero della

Diritto che, all'evidenza, quando soddisfatto, determina l'ostensibilità all'esterno delle intercettazioni, con le gravi conseguenze della diffusività ingiustificata nel caso si tratti di conversazioni irrilevanti e/o inutilizzabili.

E' evidente che il pubblico ministero, nel formulare la richiesta e nel predisporre il *file* delle conversazioni da allegare deve prestare massima attenzione.

In secondo luogo, si pone un tema di **congruità della motivazione della richiesta**, nel senso che la scelta di riportare fedelmente il contenuto delle registrazioni, pur rilevanti, oltre a rendere inutilmente pesante la richiesta, può risolversi in una indiretta lesione della riservatezza di terzi partecipi della conversazione o solo citati all'interno di questa.

In questa ottica, non può non condividersi l'indicazione del CSM nella citata delibera di adottare scelte di "sobrietà contenutistica", anche attraverso l'utilizzo di *omissis*, sì da limitare la trasposizione integrale alle sole parti delle conversazioni effettivamente utili a fini di prova.

Del resto, è senz'altro sufficiente, ai fini della richiesta cautelare, la produzione dei cosiddetti brogliacci o anche solo la descrizione del contenuto delle telefonate in atti di polizia giudiziaria,

richiesta di misura cautelare, contenente, a corredo, le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria. Importanti le indicazioni **sulle scadenze "temporali"** della procedura richiesta/rilascio copia. In particolare, quanto al **termine entro cui deve essere soddisfatta la richiesta**, questo, secondo la Corte di legittimità, nel silenzio della sentenza della Corte costituzionale, va individuato apprezzando la finalità sottesa alla richiesta, che è quella di riscontrare il contenuto delle intercettazioni per potere esercitare il diritto di difesa in sede di procedimento incidentale *de libertate*.

Per l'effetto, secondo le Sezioni unite, la copia va **rilasciata comunque "in tempo utile" per consentire l'esercizio del diritto di difesa davanti al giudice del riesame** e, quindi, tenendo conto delle rigorose scansioni temporali dettate dall'articolo 309 c.p.p., che, al comma 1, indica in dieci giorni [dall'esecuzione o notificazione dell'ordinanza cautelare] il termine per proporre la richiesta di riesame e, nei successivi commi 5 e 9, detta le susseguenti cadenze temporali, per la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero e per la decisione del giudice del riesame. In questa ottica, opportuna è la sollecitazione delle Sezioni unite agli uffici requirenti di opportunamente **attrezzarsi "preventivamente" e "per tempo" per essere poi in grado di ottemperare tempestivamente**. E' ovvio che per consentire il rilascio della copia in tempo utile è onere del richiedente attivarsi tempestivamente rispetto alle cadenze temporali indicate dall'articolo 309, in particolare al comma 9. Mentre il pubblico ministero qualora non sia in grado di rilasciare la copia tempestivamente [vuoi perché chiesta in ritardo, vuoi per la complessità delle operazioni di duplicazione, ecc.] deve fornire in proposito adeguata motivazione, per consentire al giudice della cautela il relativo controllo. E' ovvio che, salva l'ipotesi della richiesta non tempestiva del difensore, l'impraticabilità "giustificata" del rilascio della copia deve essere considerata evenienza del tutto eccezionale. Non interessa qui approfondire gli effetti del mancato rilascio di copia non assistito da adeguata giustificazione: sul punto si rinvia alla motivazione della decisione. Basta solo sottolineare il passaggio in cui la Corte afferma che l'impedimento ingiustificato del diritto di accesso alle registrazioni determina addirittura un vizio nel procedimento di acquisizione della prova intercettiva per la illegittima compressione del diritto di difesa, con conseguente nullità del risultato probatorio e conseguente **impossibilità, ove il vizio sia stato dedotto, per il giudice del riesame di fondare la sua decisione sul dato di giudizio scaturiente dal contenuto delle intercettazioni**, pur riportato in forma cartacea nei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria. E' evenienza, quindi, di notevole impatto sulla tenuta del provvedimento cautelare, giacché non sempre il giudice del riesame, in base al principio di resistenza, potrebbe ritenere sussistente comunque il compendio indiziario, pur in assenza della "utilizzabilità" degli esiti delle intercettazioni. Interessa allora, proprio in ragione della gravità degli effetti che potrebbero derivare, porre le condizioni per soddisfare [salvo situazioni eccezionali assistite da congrua motivazione] le richieste di copia che dovessero pervenire. **Per l'effetto, proprio seguendo le indicazioni delle Sezioni unite, è necessario che, prima della richiesta di misura cautelare supportata dagli esiti di operazioni intercettive, la polizia giudiziaria provveda [e sia nel caso sollecitata, nel caso non provveda] a depositare presso la segreteria [tra l'altro] tutte le registrazioni [opportunamente catalogate], sì da potere organizzare per tempo l'eventuale duplicazione, che sarà poi opportunamente delegata agli operanti, in grado di conoscere il materiale versato presso l'Ufficio.**

che, quindi, ben possono essere utilizzati [anche] per le motivazioni del provvedimento restrittivo e di quello del riesame. Mentre ciò che importa è la soddisfazione del diritto della parte ad avere la copia dei *files* audio relativi a dette conversazioni (appunto in ossequio ai principi della sentenza Lasala) (*ex pluribus*, Sezione VI, 13 ottobre 2010, Brunella).

Pertanto, non è dubitabile che la necessaria soddisfazione del diritto della parte ad avere la copia dei *files* audio relativi a dette conversazioni non escluda che legittimamente il pubblico ministero possa limitarsi a presentare al giudice per le indagini preliminari, a supporto della misura restrittiva, solo i “brogliacci” o la descrizione del contenuto delle conversazioni contenuta negli atti di polizia giudiziaria, e non anche le trascrizioni o le stesse registrazioni delle comunicazioni intercettate, ravvisandosi una sorta di “presunzione di esistenza e di conformità”, senza la necessità di un controllo giurisdizionale sulla effettiva sussistenza di tale documentazione, dalla quale discende la validità della prova (Sezione VI, 9 giugno 2011, Schiavo).

**

Udienza stralcio

Tema fondamentale, per completare il quadro della disciplina regolamentare, è quello dell’udienza stralcio prevista dall’articolo 268, commi 6, 7 e 8 c.p.p., laddove è disciplinata la procedura per l’acquisizione delle conversazioni o delle comunicazioni “che non appaiono manifestamente irrilevanti” e lo stralcio di quelle “di cui è vietata l’utilizzazione”.

Si tratta di procedura che, come è noto, non è di generalizzata applicazione nel panorama giudiziario italiano, anche per ovvie ragioni di sostenibilità organizzativa, oltre che per non peregrine esigenze/convenienze processuali, bene sintetizzate dal CSM nella surrichiamata delibera.

Tuttavia l’attivazione “mirata” di tale procedura va coltivata, come pure evidenziato dal CSM, **specie allorquando lo stesso pubblico ministero abbia apprezzato la presenza di intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili e, come tali, non posti a fondamento delle proprie richieste interlocutorie [in primis, quelle cautelari] o definitive [esercizio dell’azione penale].**

Peraltro, condividendosi le sollecitazioni dell’organo di autogoverno, questa è tematica che **non può non essere risolta altro che con l’intesa dell’autorità giudiziaria [Tribunale e Ufficio del Giudice per le indagini preliminari] e dell’avvocatura.** E’ tema cioè che va risolto sperabilmente attraverso condivisi protocolli operativi.

Sotto questo profilo, la presente è inviata anche al Signor Procuratore generale [anche per le iniziative che volesse assumere nel distretto], al Signor Presidente del Tribunale [anche per il coinvolgimento del presidente della Sezione Gip/Gup], al Signor Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e al Signor Presidente della Camera penale di Bologna, essendo lo scrivente a disposizione per gli incontri che si ritenessero necessari.

Qui, ci si limita a sottolineare per valorizzare il rilievo dell’udienza stralcio, quale dato normativo dal quale fare partire la comune riflessione quello - desumibile dall’inequivoco disposto dell’articolo 268, comma 6, c.p.p.- in forza del quale, una volta che si sia proceduto al deposito ex articolo 268, commi 4 o 5, c.p.p. [al più tardi, comunque, con la notifica di cui all’articolo 415 bis c.p.p. o in esito alla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato], il difensore ha senz’altro il diritto, non suscettibile di limitazioni alcuna, né di apposita autorizzazione, ad ascoltare i *files* audio relativi alle registrazioni delle captazioni. Mentre il diritto alla copia di tali *files* [salvo che in caso di incidente cautelare: v.

supra] è invece subordinato al meccanismo di filtro disciplinato dall'articolo 268, comma 6, c.p.p., sotteso alla tutela della riservatezza inerente dati e soggetti coinvolti nelle captazioni estranei all'interesse immediato del processo.

E' questa la tematica che, ci sembra, merita un approccio condiviso e ragionevole, in considerazione delle esigenze in gioco [diritto di riservatezza, diritto di difesa, ecc.].

Ringrazio per l'attenzione.

Bologna 23 agosto 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
" TRIBUNALE DI BOLOGNA



Depositato il 24.8.16

Il Cancelliere

CANCELLIERE B3

Dr.ssa Lidia Meschieri